



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei signori Magistrati,

dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente
dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est.
dott.ssa Cristina Bandiera – Giudice

nella causa civile R.G. n. 533/2024 promossa

da

ASSOCIAZIONE G.A.G.I. – GRUPPO AGENTI GENERALI ITALIA

in persona del Vice Presidente vicario dott. Federico Serrao

rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Massimo Franzoni e dall'avv. Giampaolo Miotto giusta mandato allegato telematicamente al reclamo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giampaolo Miotto sito in Treviso, vicolo XX Settembre n. 1

c.f.: 80137230159

- reclamante -

contro

BRACCI Carlo

CAPATO Luca

MAESTRI ACCESI Stefano

OLLANU Simone

ANCHERANI Roberto

rappresentati e difesi dall'avv. Prof. Matteo Ambrosoli e dall'avv. Elisabetta Colonnello giusta mandato

allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Prof. Luigi Garofalo sito in Treviso, via Castelmenardo n. 55

c.f.: BRC CRL 66M20 G479Y

c.f.: CPT LCU 71L24 M052W

c.f.: MST SFN 76C11 A662T

c.f.: LLN SMN 82L02 B354G

c.f.: NCH RRT 66S09 H199S

- reclamati -

In punto reclamo ex art. 669 *terdecies* cod. proc. civ. avverso l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione del 19.1.2024 - R.G. n. 5471/2022

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 12.3.2024, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex artt. 669 *terdecies* cod. proc. civ.

Gli odierni reclamati convenivano in giudizio il Gruppo Agenti Generali (G.A.G.I.) chiedendo l'annullamento della delibera n. 493 del Consiglio Direttivo del 19.6.2022, con la quale – tra le altre determinazioni – era stato eletto Presidente del G.A.G.I. Vincenzo Cirasola.

Formulavano altresì domanda di sospensione cautelare della delibera impugnata, che veniva in un primo momento rigettata dal Giudice del merito a fronte del prospettato difetto di legittimazione attiva sostanziale dei signori Bracci, Capato, Mestri Accesi e Ollanu (originari impugnanti).

Avverso il suddetto provvedimento veniva proposto reclamo, rigettato dal Tribunale in composizione collegiale (che aveva condiviso, nella sostanza, le prospettazioni contenute nell'ordinanza reclamata in merito al difetto di prova della legittimazione attiva degli attori, nonostante l'intervento adesivo in causa del signor Ancherani).

Svolta l'istruttoria nel procedimento di merito, gli odierni reclamati proponevano nuova istanza sospensiva che – ritenuta ammissibile dal Giudice di prime cure – veniva accolta alla luce delle prove raccolte (e, in particolare, del file audio della riunione del Consiglio Direttivo del 19.6.2022).

Avverso tale provvedimento, dunque, il G.A.G.I. proponeva reclamo, non condividendo le considerazioni svolte dal Giudice del merito con riguardo alla prova della legittimazione sostanziale dei signori Bracci, Capato, Ollanu, Maestri Accesi e Ancherani (desunta in via presuntiva dalle dichiarazioni audioregistrate dei medesimi nel corso della riunione del 19.6.2022).

Inoltre, la reclamante censurava la decisione di prime cure con riguardo alla valutazione di sussistenza del *fumus boni iuris*, reiterando – sotto tali profili – le difese già svolte nel giudizio di merito, e del *periculum in mora*. Chiedeva, pertanto, la revoca dell'ordinanza.

Con decreto del 7.2.2024, il Giudice relatore disponeva l'instaurazione del contraddittorio.

Si costituivano nella presente fase di reclamo i signori Bracci, Capato, Ollanu, Maestri Accesi e Ancherani, contestando e replicando alle difese della reclamante e concludendo per il rigetto dell'impugnazione.

In data 11.3.2023, l'Associazione reclamante depositava nota non autorizzata nella quale chiedeva la cancellazione ex art. 89 cod. proc. civ. di espressioni contenute nella memoria avversaria, ritenute sconvenienti.

All'udienza del 12.3.2024, i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa e il Collegio si riservava la decisione.

* * *

1) Sull'ammissibilità della reiterazione dell'istanza di sospensione

Il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto ammissibile la riproposizione dell'istanza di sospensione da parte degli attori (odierni reclamati) a seguito dell'approfondimento istruttorio ottenuto grazie all'acquisizione della registrazione audio della seduta del 19.6.2022, elemento probatorio ulteriore rispetto a quelli in possesso in occasione della decisione sulla prima istanza.

Da essa, infatti, si desume la presa di posizione dei Consiglieri nel corso della riunione suddetta, prova sufficiente a fondare la loro legittimazione attiva (quantomeno in termini di *fumus boni iuris*).

Non paiono ravvisabili preclusioni, ai sensi dell'art. 669 septies cod. proc. civ., dal momento che sono evidentemente sopravvenute ragioni di fatto sconosciute al momento della prima decisione: elemento nuovo – giustificante la riproposizione della domanda cautelare – è costituito dalla conoscenza, integrale e specifica, del contenuto del verbale audio ed anzi la disponibilità stessa dell'audio conseguita solo a seguito dell'ordine dell'autorità e, prima di allora, sempre negata dall'odierno reclamante.

2) Sulla competenza dei Proviviri

Il Giudice del merito, con valutazione che questo Collegio fa propria, ha evidenziato come l'art. 22 dello Statuto del Gruppo Agenti Generali Italia (norma di stretta interpretazione, poiché limita l'accesso alla tutela ordinaria) preveda l'esclusiva devoluzione ai Proviviri delle sole controversie tra Associati e Organi Collegiali, mentre nel caso di specie si discute di questioni insorte tra Consiglieri e Consiglio Direttivo.

Sul punto, peraltro, l'atto di reclamo nulla aggiunge rispetto alle originarie difese.

2) Sulla legittimazione attiva in capo agli odierni reclamati

Fulcro e cuore del presente giudizio di reclamo è la questione relativa alla legittimazione sostanziale dei signori Bracci, Capato, Maestri Accesi, Ollanu e Ancherani ad impugnare la delibera del Consiglio Direttivo del 19.6.2022, e ciò in quanto – come ampiamente sostenuto dal reclamante – non vi è prova del loro voto contrario.

L'ordinanza del 19.1.2024 ha desunto in via indiziaria e presuntiva, dalle prese di posizione dei suddetti Consiglieri registrate nei verbali della registrazione fonica della seduta, la loro contrarietà alla delibera, non essendo possibile né ipotizzabile altra forma di prova del voto dissenziente in votazione a scrutinio segreto (qual è quella assunta nel caso di specie).

Secondo l'Associazione reclamante, rappresentata in questa sede dal Vice Presidente, la scelta del voto segreto non è un *vulnus* al diritto di difesa, ma una legittima scelta dei soci (in questo caso, dei

Consiglieri) di esercizio dell'autonomia privata in conformità all'art. 1332 cod. civ. e all'art. 41 Cost., che non impedisce la prova del voto contrario né la rende impossibile, ben potendo il socio dissenziente fare una dichiarazione di voto palese – da riportare a verbale – oppure astenersi dal voto.

La prova indiziaria non sarebbe ammissibile, secondo la tesi sostenuta dal G.A.G.I., poiché priva del requisito formalistico necessario e contraria alle determinazioni assembleari di scelta di una modalità di voto – quella segreta – che inequivocabilmente porta con sé una consapevole limitazione del diritto ad impugnare per i soci che non si siano avvalsi delle due procedure di cui sopra (dichiarazione di voto e/o astensione).

Tale tesi, a parere di questo Collegio, non è condivisibile.

Preliminarmente – e sulla scorta di quello che già il Collegio ha precedentemente posto a fondamento della sua decisione dell'11.7.2023 – occorre scindere il contenuto della complessiva delibera impugnata in tre parti salienti: la decisione, da parte del Consiglio Direttivo, di procedere con voto segreto all'elezione del Presidente (dal momento che, a quanto consta, tale previsione non è dettata da alcuna clausola statutaria, bensì lo Statuto facoltizza genericamente gli organi associativi a deliberare questa modalità di voto); la delibera di ammissione al terzo scrutinio del Presidente uscente Vincenzo Cirasola; infine, la proclamazione all'esito della votazione del signor Cirasola quale nuovo Presidente del G.A.G.I.

In altri termini, nell'ambito della riunione del Consiglio Direttivo del 19.6.2022, sono state assunte tre differenti decisioni (quelle sopra riportate, appunto) e solo l'ultima di esse è stata assunta a voto segreto.

Quanto alla decisione di procedere all'elezione del Presidente con voto segreto, in continuità con le precedenti elezioni, *nulla questio*: non vi è prova che alcuno tra i Consiglieri presenti, tantomeno tra gli odierni reclamanti, abbia manifestato palesemente il suo dissenso.

Del resto, che la modalità di voto suddetta fosse stata prescelta all'unanimità non è fatto in contestazione.

Fondamentale è invece il dissenso manifestato – e non chiaramente verbalizzato – dai Consiglieri Stefano Maestri Accesi e Luca Capato alla seconda determinazione del Consiglio, ovvero quella (assunta tra il primo e il secondo scrutinio) di ammettere la candidatura di Vincenzo Cirasola al terzo scrutinio **nonostante la chiara previsione statutaria che escludeva dalla terza tornata elettorale il Presidente uscente.**

Seppure dalla lettura del verbale della deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo del G.A.G.I. non si evinca che i reclamanti abbiano inteso formalmente opporsi al fatto di ammettere la candidatura di Vincenzo Cirasola alla terza votazione (come inizialmente ritenuto dal Giudice del merito e dal Collegio del reclamo), **la prova di un siffatto dissenso si è raggiunta attraverso l'acquisizione della riproduzione audio della seduta. In particolare, il G.A.G.I., nella persona del Presidente dell'organo deliberante signor Galli, ha espressamente riconosciuto, rivolgendosi a Luca Capato, che “se non ritieni valida la cosa fai il ricorso che ritieni giusto fare” (2.25.33) e lo stesso Vincenzo Cirasola ha rassicurato sempre Luca Capato riconoscendo che il voto “lo potrai invalidare dopo” (2.23.48). Inoltre, alla specifica richiesta di Luca Capato circa la verbalizzazione del dissenso all'eleggibilità ed elezione di Vincenzo Cirasola (“non mettiamo nulla sulla terza votazione che dice non era presentabile?”) questi replicava che era tutto già compiutamente verbalizzato (“è agli atti e ai verbali”) (2.38.01).**

Vi sono, quindi, espressi e reiterati riconoscimenti ad opera del Presidente dell'organo deliberante e del Presidente uscente del dissenso e del diritto di impugnazione della delibera.

L'omessa formale verbalizzazione – non dipendente, come si è visto, da inerzia o negligenza dei signori Capato e Maestri Accesi (che si sono addirittura sincerati del fatto che la loro posizione fosse stata adeguatamente raccolta a verbale) – non può costituire elemento per essi tanto pregiudizievole da pregiudicarne la legittimazione ad impugnare la delibera, poiché si tratta di fatto non dipendente dalla loro condotta e del tutto sottratto al loro arbitrio o alla loro disponibilità.

Il suddetto dissenso, accertato anche se non verbalizzato, legittima l'impugnazione della delibera complessivamente assunta dal Consiglio Direttivo di G.A.G.I. in data 19.6.2022 e attribuisce agli

odierni reclamati (o, quantomeno, ad alcuni di essi) la legittimazione sostanziale ad instaurare il giudizio di merito nel cui ambito è stato assunto il provvedimento cautelare di cui si discute.

Tali considerazioni non smentiscono, ed anzi suffragano, il precedente indirizzo espresso dal Collegio, poiché il primo reclamo era stato rigettato proprio in virtù del fatto che non vi fosse traccia, dalla lettura del mero verbale, del dissenso, prova che si è acquisita nel corso dell'istruttoria del procedimento di merito.

Quand'anche non fosse condivisa tale ricostruzione, la fondatezza della ricostruzione operata dal Giudice del merito nell'ordinanza impugnata con riguardo alla presunzione di voto dissenziente – raggiunta tramite elementi indiziari – meriterebbe ugualmente conferma.

Infatti, non è possibile negare l'ammissibilità di una prova indiziaria nell'ambito del voto segreto perché ciò integrerebbe un *vulnus* di tutela, rendendo impossibile per i soci dissenzienti provare la loro contrarietà alla delibera impugnata e dunque la loro legittimazione sostanziale.

Non può, infatti, ritenersi che l'astensione e la manifestazione palese delle proprie intenzioni di voto costituiscano gli unici strumenti in grado di consentire l'impugnazione giudiziale di deliberazioni a voto segreto.

Del resto, entrambe frustrano – in modi differenti – la *ratio* e la finalità della modalità di voto prescelta: nel caso dell'astensione, l'astenuto deve rinunciare a priori al valore del proprio voto, magari determinante; nel caso della manifestazione di voto palese, viene sacrificata la *ratio* di protezione dei votanti da possibili influenze esterne (che è, appunto, la ragione che maggiormente fonda la scelta della votazione segreta).

E dunque deve potersi ammettere la prova indiziaria del voto dissidente, diversamente graverebbero sul socio che vuole impugnare adempimenti eccessivamente onerosi (appunto l'astensione o la manifestazione palese dell'intenzione di voto).

3) Sul *fumus boni iuris*

Quanto al *fumus boni iuris*, si osserva che – indubbiamente e pacificamente – l’elezione di Vincenzo Cirasola è avvenuta alla terza votazione, con la maggioranza di 21 voti contro i 14 dell’altro candidato Luca Capato, in violazione dell’art. 12 dello Statuto che prevede che il candidato che abbia ricoperto la carica di Presidente nei due mandati precedenti possa essere eletto esclusivamente nelle prime due votazioni che richiedono la maggioranza di 2/3.

Le argomentazioni sostenute, prima in sede assembleare e poi nell’ambito del giudizio di merito, da Vincenzo Cirasola e dal G.A.G.I. si fondano sulla prospettata novazione derivante dalla modifica statutaria deliberata dal Consiglio Direttivo nel novembre 2021, che avrebbe comportato l’azzeramento delle precedenti cariche con creazione di una nuova Associazione.

Orbene, la delibera di modifica statutaria è stata assunta al fine di recepire gli effetti dello scioglimento del Fondo Pensioni del G.A.G.I., fondo a cui lo Statuto associativo fa riferimento in alcuni articoli, e – nello specifico, nella parte di maggior rilievo – ha previsto l’eliminazione dell’obbligo da parte degli associati di adesione al Fondo Pensioni.

Ma, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, non si ravvisa in tali modifiche (neppure in quella più rilevante, sopra citata) alcun intento dei Consiglieri e di tutti gli associati di produrre un effetto estintivo del precedente vincolo associativo, con creazione di una nuova Associazione.

Al contrario, la delibera n. 481 del 25/26.11.2021 pare costituire un mero adeguamento dello Statuto, e ciò anche in ragione del fatto che è stata assunta dal Consiglio Direttivo – in applicazione dell’art. 28 dello Statuto – e non dall’Assemblea Congressuale (che si è limitata a ratificarla), come sarebbe stato d’obbligo se si fosse trattato di delibera di estinzione della precedente Associazione.

Tanto più che lo stesso Vincenzo Cirisola, in più occasioni nel corso del suo discorso davanti al Consiglio Direttivo il 19.6.2022, ha ribadito di voler agire in continuità con la propria precedente gestione e di aver reperito un “*escamotage*” (i.e. la tesi della novazione) per superare le preclusioni alla sua rielezione previste in Statuto.

L'Assemblea Congressuale, del resto, aveva espresso ampio consenso alla linea della “*continuazione senza cambiamento del presidente Cirasola*”.

Era onere di parte convenuta – odierna reclamante – fornire elementi tali da sostenere la fondatezza della tesi della novazione, che comprovassero una modifica qualitativa dell'Associazione tale da poter sostenere, quantomeno in termini di *fumus boni iuris*, l'ipotesi novativa.

Sul punto, dunque, l'ordinanza reclamata merita conferma.

4) Sull'asserita assenza di *periculum in mora*

A fronte della prospettata illegittimità della delibera impugnata, la sospensione adottata – pur nella fase finale del giudizio, all'approssimarsi dell'udienza per la precisazione delle conclusioni – risulta rispondente ai requisiti di legge.

Infatti, la sospensione della delibera illegittima costituisce misura cautelare tipica, che richiede la sussistenza del *fumus boni iuris* (si fa rinvio, a tal proposito, al paragrafo che precede) e del *periculum in mora*, da accertarsi attraverso la comparazione tra il pregiudizio che illegittimamente l'opponente potrebbe subire per effetto dell'esecuzione di una delibera invalida e quello che, legittimamente, potrebbe patire l'ente per effetto della sospensione di tale esecuzione.

Nel caso di specie, non si ravvisano particolari pregiudizi da parte del G.A.G.I. posto che – da un lato – il Vice Presidente può assumere funzioni di vicario e, nella sostanza (affiancato da Giunta Esecutiva e Consiglio Direttivo), gestire senza soluzione di continuità l'Associazione ed assumere tutte le determinazioni che si rendono necessarie.

Dall'altro lato, infondati paiono essere i timori lamentati dalle cellule regionali del G.A.G.I. in merito a possibili instabilità di “governo”: il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva sono stati nominati da Vincenzo Cirasola (come si evince proprio dall'ultimo capoverso della delibera impugnata) e, dunque, non paiono comprovati rischi di drastici cambi di guida – o di indirizzo – nella gestione dell'Associazione.

Peraltro, l'imminenza della decisione della causa di merito rende assai contenuto il periodo nel quale tale nuovo *asset* risulterebbe precario, dal momento che la sentenza – una volta superata positivamente la questione della legittimazione attiva degli odierni reclamati – accerterà la legittimità o meno della delibera.

5) Sulla domanda ex art. 89 cod. proc. civ.

Il reclamante, nella nota non autorizzata dell'11.3.2024, ha richiesto che alcune espressioni contenute negli atti di controparte siano ritenute offensive, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., e dunque cancellate. Orbene, le frasi e le espressioni stigmatizzate non possono considerarsi, nell'ottica delle caratteristiche del presente giudizio (e, più complessivamente, dell'intera vicenda), offensive e comunque non integrano i presupposti di cui all'art. 89 cod. proc. civ. Esse, infatti, non paiono travalicare i limiti del diritto di difesa tenuto conto dell'oggetto del procedimento.

Si ricorda che esse si riferiscono, per la maggior parte, alle modalità con le quali è stato redatto il verbale della riunione del 19.6.2022, verbale che – come si è potuto appurare – indubbiamente ha omissis tratti salienti della discussione, circostanza che, nel presente giudizio, ha comportato il sorgere di dubbi in merito alla stessa legittimazione attiva degli attori.

Non può quindi trovare accoglimento la domanda di parte reclamante.

6) Sulle spese di lite: rinvio

Spese al definitivo.

Stante il rigetto delle pretese del reclamante, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe:

- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza emessa dal Tribunale di Treviso in data 19.1.2024 nel procedimento R.G. n. 5471/2022;
- spese al definitivo;

- dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, DPR 30 maggio 2002 n. 115.

Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 19.3.2024.

Il Presidente

dott.ssa Daniela Ronzani

Il Giudice rel. ed est.

dott.ssa Giulia Civiero